

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Emilia-Romagna

BOLLETTINO UFFICIALE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte seconda - N. 66

Spedizione in abbonamento postale - Filiale di Bologna
art. 2, comma 20/c - Legge 662/96

Euro 1,23

Anno 36

7 luglio 2005

N. 97

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA REGIONALE EROGAZIONI AGRICOLTURA PER L'EMILIA-ROMAGNA (AGREA) 16 giugno 2005, n. 8465

**Regg. CE n. 1535/2003 e 444/2004 – OCM Ortofrutta
– Campagna 2005/2006 – Approvazione modalità
operative di gestione per l'aiuto alla trasformazione
di pesche e pere**

DECRETI, ORDINANZE E ALTRI ATTI REGIONALI

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA REGIONALE EROGAZIONI AGRICOLTURA PER L'EMILIA-ROMAGNA (AGREA) 16 giugno 2005, n. 8465

Regg. CE n. 1535/2003 e 444/2004 – OCM Ortofrutta – Campagna 2005/2006 – Approvazione modalità operative di gestione per l'aiuto alla trasformazione di pesche e pere

IL DIRETTORE

Richiamati:

- il DLgs 27 maggio 1999, n. 165: “Suppressione dell'AIMA ed istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a norma dell'art. 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59” ed in particolare l'art. 2, comma 3, nel quale viene previsto che le Regioni istituiscano appositi servizi ed organismi con funzioni di Organismo Pagatore, da riconoscersi con apposito provvedimento ministeriale, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti, e sentita l'AGEA;
- la L.R. 23 luglio 2001, n. 21, che ha istituito l'Agenzia regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna;
- il Regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, sul finanziamento della politica agricola comune;
- il Regolamento (CE) n. 1663/1995 della Commissione del 7 luglio 1995 contenente prescrizioni in ordine alle modalità di applicazione del Regolamento (CEE) n. 729/70, riferite alla procedura di liquidazione dei conti del FEAOG – Sezione Garanzia;
- il Regolamento (CE) n. 2201/1996 del Consiglio del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;
- il Regolamento (CE) n. 1535/2003 della Commissione del 29 agosto 2003, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;
- il Regolamento (CE) n. 444/2004 della Commissione, del 10 marzo 2004, che modifica il Regolamento (CE) n. 1535/2003 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di

aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

- il decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali, adottato in data 12 marzo 2003 con il prot. n. B/387, che ha esteso il riconoscimento di AGREA come Organismo Pagatore alla gestione ed ai pagamenti – sul territorio della regione Emilia-Romagna – inerenti, fra gli altri, anche l'Organizzazione Comune dei Mercati per il settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

considerato che appare opportuno, allo scopo di garantire uniformità di comportamenti sul territorio della regione Emilia-Romagna, fornire preventivamente chiarimenti ai diversi operatori coinvolti in ordine alla compilazione e presentazione delle domande di pagamento per l'aiuto alla trasformazione di pesche e pere per la campagna 2005/2006;

visto il documento Allegato A alla presente determinazione e formarne parte integrante recante “Regg. CE 1535/2003 e 444/2004 Modalità operative di gestione della Campagna 2005/2006 per l'aiuto alla trasformazione di pesche e pere”;

ritenuto:

- di procedere alla sua approvazione;
- di disporre la pubblicazione del presente atto e relativo allegato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, allo scopo di garantire la massima diffusione;

dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico e di Autorizzazione dott. Donato Metta ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 447/03;

determina:

per le ragioni in narrativa esposte:

1) di approvare il documento Allegato A alla presente determinazione a formarne parte integrante recante “Regg. CE 1535/2003 e 444/2004 Modalità operative di gestione della Campagna 2005/2006 per l'aiuto alla trasformazione di pesche e pere”;

2) di dare mandato al Servizio Tecnico e di Autorizzazione per la più ampia diffusione del materiale di cui al punto 1), anche attraverso l'utilizzo del seguente sito di AGREA: <http://agrea.regione.emilia-romagna.it>;

3) di procedere alla pubblicazione del presente atto e del relativo allegato sua parte integrante nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE
Gianni Mantovani

(segue allegato fotografato)



Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura
per l'Emilia-Romagna



ALLEGATO A

Regg. CE 1535/2003 e 444/2004
Modalità operative di gestione della Campagna
2005/2006 per l'aiuto alla trasformazione di
PESCHE E PERE



PREMESSA

1. CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE AL REGIME DI AIUTO DA PARTE DI OP E AZIENDE DI TRASFORMAZIONE

- 1.1 Attività: Riconoscimento delle Aziende di trasformazione
- 1.2 Attività: Intendimento a partecipare al regime delle Aziende di trasformazione
- 1.3 Attività: Adesione delle OP alla campagna 2005/2006

2. ATTIVITÀ RELATIVE AI CONTRATTI

- 2.1 Attività: Stipula dei contratti.
- 2.2 Attività: Gestione degli accordi
- 2.3 Attività: Ricezione e protocollazione dei contratti
- 2.4 Attività: Immissione a SOP dei dati relativi ai contratti
- 2.5 Attività: Verifica validità dei contratti
- 2.6 Attività: Validazione a SOP dei dati relativi ai contratti
- 2.7 Attività: Stipula delle clausole aggiuntive
- 2.8 Attività: Ricezione e protocollazione delle clausole aggiuntive concordate successivamente alla consegna dei quantitativi inizialmente contrattati
- 2.9 Attività: Immissione a SOP dei dati relativi alle clausole aggiuntive
- 2.10 Attività: : Verifica validità delle clausole aggiuntive
- 2.11 Attività: Validazione a SOP dei dati relativi alle clausole aggiuntive

3. ATTIVITÀ RELATIVE AL CONTROLLO SUL TERRITORIO.

- 3.1 Attività: Compilazione e presentazione dichiarazioni di consistenza aziendale (informazioni previste dall'art. 12, par. 1 del Reg. CE 1535/2003)
- 3.2 Attività: Modifiche ai dati contenuti nelle dichiarazioni di consistenza aziendale ai sensi dell'art. 12 paragrafo 2 primo comma del Reg. (CE) 1535/2003
- 3.3 Attività: Modifiche ai dati contenuti nelle dichiarazioni di consistenza aziendale (cause di forza maggiore e circostanze eccezionali)
- 3.4 Attività: Controlli informatici sulle dichiarazioni di consistenza e sui dati aziendali
- 3.5 Attività: Estrazione del campione ed avvio delle attività di controllo oggettivo
- 3.6 Attività: trasmissione dei risultati dei controlli oggettivi
- 3.7 Attività: Istanze di riesame dei controlli oggettivi



3.8 Attività: Riscontro istanze di riesame dei controlli oggettivi

4. ATTIVITÀ RELATIVE AL CONTROLLO SULLE CONSEGNE

4.1 Comunicazioni sull'inizio delle consegne

4.2 Comunicazioni relative all'inizio di trasformazione.

4.3 Notifiche delle consegne in un altro Stato Membro.

4.4 Attività: Comunicazioni relative produzioni miscugli di frutta di cui all'art. 2, par. 3 del Reg. (CE) 1535/2003.

4.5 Attività: Consegne materie prime, compilazione e invio certificati di consegna

4.6 Attività: Esecuzione dei controlli fisici sulle consegne presso le aziende di trasformazione della Regione.

4.7 Attività: Esecuzione dei controlli fisici sulle consegne presso le aziende di trasformazione fuori Regione.

4.8 Attività: Produzione tracciato informatico dei dati dei certificati di consegna.

4.9 Attività Inserimento a SOP dei dati dei certificati di consegna

4.10 Attività: Verifica incrociata periodica dei dati riepilogativi delle consegne per ciascun contratto e conseguente correzione dei dati

4.11 Attività: Controllo dati consegne alla trasformazione

4.12 Attività: Immissione a SOP del pagamento del prezzo contrattato della materia prima all'OP

4.13 .. Attività: Comunicazione versamenti per il pagamento del prezzo della materia prima dalle OP ai propri soci o aderenti

4.14 Attività: Immissione a sistema dei dati dei versamenti per il pagamento del prezzo della materia prima dalle OP ai propri soci o aderenti

4.15 Attività: Comunicazione versamenti per il pagamento del prezzo della materia prima dalle Cooperative ai propri soci

4.16 .Attività: Immissione a sistema dei dati versamenti per il pagamento del prezzo della materia prima dalle Cooperative ai propri soci.

4.17 Attività: Controllo sui Versamenti per il pagamento della materia prima dal trasformatore all'OP

4.18 Attività: Controllo sui Versamenti per il pagamento della materia prima dall'OP ai propri soci

5. DOMANDA D'AIUTO, ISTRUTTORIA E LIQUIDAZIONE AIUTI

5.1 Attività: Compilazione e presentazione domanda d'aiuto

5.2 Attività: Controlli Informatici.

5.3 Attività: Istruttoria della domanda di aiuto

5.4 Attività: Controlli e liquidazione dell'aiuto .

5.5 Attività: Comunicazione versamento degli aiuti da parte dell'OP ai propri soci o aderenti.

Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura
per l'Emilia-Romagna



5.6 Attività: Inserimento a sistema dei dati di versamento degli aiuti da parte dell'OP ai propri soci o aderenti

5.7 Attività: Comunicazione versamento degli aiuti da parte delle Cooperative ai propri soci

5.8. Attività: Inserimento a sistema dei dati di versamento degli aiuti da parte delle Cooperative ai propri soci

5.9 Attività: Controllo dell'erogazione aiuti da parte dell'OP agli associati/aderenti.

5.10 Attività: Controlli amministrativi e contabili

6. ATTIVITÀ RELATIVE AL CONTROLLO SULLA TRASFORMAZIONE E SUI PRODOTTI FINITI E SULL'ACQUISTO E LA VENDITA DEI PRODOTTI FINITI

6.1 Attività: Comunicazioni di fine campagna sui prodotti finiti e sulle giacenze

6.2 Attività: Esecuzione controllo sul 5% dei prodotti finiti

6.3 Attività: Esecuzione controlli fisici e/o contabili e amministrativo / contabili presso le industrie

6.4 Attività: Esecuzione controlli fisici e contabili sulla reale consistenza delle scorte

6.5 Attività: Trasmissione dati alla U.E.

6.6. Attività: Relazione sui controlli effettuati durante la campagna in corso, art. 39, paragrafo 3 del Reg. (CE) 1535/2003

Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura
per l'Emilia-Romagna



PREMESSA

Le presenti disposizioni sono applicate alle materie prime per la trasformazione contrattate dalle OP aventi sede legale in Emilia – Romagna. Le attività descritte sono pertanto di competenza di AGREA e svolte, secondo i casi, direttamente dall'Organismo Pagatore o, sulla base di delega, dalla Regione Emilia – Romagna e dalle Province della medesima regione e, per alcune funzioni definite nel testo, da AGEA. Per quel che concerne attività di trasformazione di materia prima consegnata dalle O.P. aventi sede in Emilia Romagna, effettuate in altre regioni, sono coinvolte in attività di controllo le autorità competenti per il territorio dove risiede la relativa industria di trasformazione, nell'ambito di accordi di collaborazione tra gli Organismi Pagatori.

Nell'ambito dei medesimi accordi, le attività di controllo sulla trasformazione in Emilia Romagna di materia prima consegnate da O.P. di altre regioni sono eseguiti dalla Regione Emilia Romagna e dalle Province.

In ogni caso, per l'effettuazione delle necessarie attività di verifica di carattere nazionale, i dati di competenza di AGREA sono interscambiati attraverso tracciati standard condivisi a livello di coordinamento degli Organismi Pagatori.

1. Condizioni per la partecipazione al regime di aiuto da parte di OP e aziende di trasformazione

1.1 Attività: Riconoscimento delle Aziende di trasformazione

Scadenza: 30/04/2005

Ente esecutore: Aziende di Trasformazione

Modalità operative: Le Aziende di trasformazione, che intendono usufruire del regime di aiuto, devono aver presentato alla Regione apposita domanda di riconoscimento entro il 30/04/2005.

Le Province effettuano apposito sopralluogo presso gli stabilimenti di trasformazione allo scopo di verificare il possesso dei requisiti e del rispetto delle condizioni di ammissibilità al riconoscimento conformemente all'art.5 del REG. (CE) n.1535/2003; successivamente, sulla base delle risultanze dei sopralluoghi, la Regione adotta un apposito provvedimento di riconoscimento delle Aziende di Trasformazione e ne trasmette copia al Ministero per il successivo inserimento nell'elenco nazionale.

1.2 Attività: Intendimento a partecipare al regime delle Aziende di trasformazione

Scadenza: 30/04/2005

Ente esecutore: Aziende di Trasformazione.

Modalità operative: Le Aziende di trasformazione riconosciute e già incluse nell'elenco nazionale, entro il 30/04/2005 comunicano alla Regione l'intendimento di partecipare al regime, allegando apposita dichiarazione concernente la sussistenza delle condizioni previste per il riconoscimento.



La Regione comunica la lista degli intendimenti ad AGREA, che la trasmette al Ministero.

Qualsiasi modifica concernente l'Azienda di Trasformazione o del numero degli stabilimenti deve essere notificata entro quindici giorni, corredata da relativa documentazione, alla Regione ai fini dell'aggiornamento del riconoscimento o della iscrizione nell'apposito elenco.

Inoltre, le medesime Aziende di Trasformazione comunicano alla Regione, entro quindici giorni dalla realizzazione, tutte le modifiche apportate agli impianti che determinano variazioni significative delle capacità lavorative.

1.3 Attività: Adesione delle OP alla campagna 2005/2006

Scadenza: 30/04/2005

Ente esecutore: O.P.

Modalità operative: Le organizzazioni di produttori riconosciute, comprese quelle che hanno presentato domanda di riconoscimento, ai sensi degli articoli 11 e 14 del regolamento (CE) n. 2200/96, devono aver comunicato alla Regione entro il 30/04/2005 l'intendimento di partecipare al regime di aiuto.

I dati relativi alle Aziende di Trasformazione e alle OP che abbiano ottemperato rispettivamente agli adempimenti di cui al punto 1.1.e 1.2 sono gestiti informaticamente nell'Anagrafe Regionale delle Aziende Agricole che costituisce la base dati univoca di riferimento per l'applicativo gestionale (SOP) messo a disposizione da AGREA per la realizzazione delle diverse fasi procedurali.

2. Attività relative ai contratti

2.1 Attività: Stipula dei contratti.

Scadenza: 15 luglio per le pesche - 31 luglio per le pere e sette giorni lavorativi prima dell'inizio delle consegne contrattuali.

Ente esecutore: OP/ Aziende di Trasformazione

Modalità operative: Le OP e i Trasformatori stipulano, entro 15 luglio per le pesche e il 31 luglio per le pere e sette giorni lavorativi prima dell'inizio delle consegne contrattuali, i contratti, conformemente ai requisiti minimi stabiliti dal Reg. (CE) 1535/2003 e succ. modif..

Entro 10 giorni lavorativi dalla data di stipula, gli originali dei contratti, unitamente ad eventuali accordi devono essere trasmessi alla Regione.

Altre copie potranno essere trasmesse per conoscenza agli Organismi di rappresentanza dell'OP e del trasformatore.

2.2 Attività: Gestione degli accordi.

Scadenza: 15 luglio per le pesche - 31 luglio per le pere e sette giorni lavorativi prima dell'inizio delle consegne contrattuali

Ente esecutore: OP che commercializza / OP cedente.



Modalità operative: Nel caso in cui una OP commercializzi materia prima di altre OP o di singoli produttori, devono essere stipulati accordi, ai sensi dell'art. 12, paragrafo 4 del Reg. CE 1535/2003, tra l'OP (o il singolo produttore) che cede la materia prima e l'OP che commercializza.

La materia prima oggetto dell'accordo deve rientrare nella contrattazione dell'OP che commercializza.

Tale accordo costituisce parte integrante del contratto stipulato dall'OP che commercializza, ma non lo sostituisce.

Anche nel caso di OP che autotrasformano, la materia prima oggetto di accordo con altre OP o con singoli produttori deve rientrare nei quantitativi oggetto di impegno di conferimento.

Su ogni contratto stipulato dall'OP che commercializza deve essere riportata l'indicazione degli accordi eventualmente sottoscritti e afferenti al contratto stesso, con le denominazioni dei soggetti interessati (OP o singoli produttori) unitamente al quantitativo totale oggetto degli accordi stessi.

Gli accordi di appoggio fanno parte integrante di un singolo contratto, pertanto la materia prima del singolo produttore andrà consegnata solamente all'industria con la quale è stato stipulato il contratto. Nel caso di consegne ad industrie diverse, i relativi certificati saranno ritenuti non validi e quindi non ammissibili all'aiuto.

2.3 Attività: Ricezione e protocollazione dei contratti

Scadenza: entro dieci giorni lavorativi dalla stipula del contratto

Ente delegato: Regione

Modalità operative: Il Servizio Produzioni Vegetali della Regione Emilia Romagna provvede alla protocollazione dei contratti stipulati dalle OP, certificando l'avvenuta ricezione entro 10 giorni lavorativi dalla conclusione del contratto.

2.4 Attività: Immissione a SOP dei dati relativi ai contratti

Scadenza: entro 5 giorni lavorativi dalla data di stipula del contratto

Ente esecutore: OP

Modalità operative: L'O.P. provvede all'inserimento dei dati relativi ai contratti nel sistema informativo gestionale di AGREA (SOP), entro 5 giorni lavorativi dalla data di stipula del contratto.

2.5 Attività: Verifica validità dei contratti

Scadenza: 1.09.2005 per le pesche; 15.09.2005 per le pere

Ente delegato: Regione

Modalità operative: Il Servizio Produzioni Vegetali della Regione Emilia Romagna provvede alla verifica della validità dei contratti, certificandone la conformità.

Eventuali determinazioni adottate dalla Regione, connesse ai contratti ritenuti non validi devono essere comunicate ad AGREA, alle O.P. e alle Aziende di Trasformazione interessate.

2.6 Attività: Validazione a SOP dei dati relativi ai contratti

Scadenza: 1.09.2005 per le pesche; 15.09.2005 per le pere

Ente delegato: Regione

Modalità operative: Il Servizio Produzioni Vegetali della Regione Emilia Romagna provvede alla validazione e alla protocollazione a sistema dei contratti inseriti in SOP dalle O.P.

I dati relativi ai contratti validati dalla Regione sono messi a disposizione delle O.P., delle Aziende di trasformazione, delle Unioni, delle Associazioni dei trasformatori, e delle altre Regioni sedi delle



Aziende di Trasformazione tramite la Reportistica Web di AGREA.
I dati informatizzati dei contratti sono messi a disposizione di AGEA Coordinamento, sulla base di regole di interscambio definite per i controlli di livello nazionale.

2.7 Attività: Stipula delle clausole aggiuntive

Scadenza: 15.08.2005 per le pesche;

15.09.2005 per le pere.

Ente esecutore: O.P.

Modalità operative: L'O.P. può stipulare clausole aggiuntive ai contratti con le aziende di trasformazione fino al 15/08/2005 per le pesche e il 15/09/2005 per le pere.

2.8 Attività: Ricezione e protocollazione delle clausole aggiuntive concordate successivamente alla consegna dei quantitativi inizialmente contrattati.

Scadenza: entro dieci giorni lavorativi dalla data di stipula della clausola

Ente delegato: Regione

Modalità operative: Il Servizio Produzioni Vegetali della Regione Emilia Romagna provvede alla protocollazione delle clausole aggiuntive stipulate dalle O.P. certificando l'avvenuta ricezione entro 10 giorni lavorativi dalla stipula della clausola.

2.9 Attività: Immissione a SOP dei dati relativi alle clausole aggiuntive

Scadenza: entro cinque giorni lavorativi dalla data di invio alla Regione delle clausole aggiuntive

Ente esecutore: OP

Modalità operative: L'O.P. provvede all'inserimento dei dati relativi alle clausole aggiuntive nel sistema informativo gestionale di AGREA (SOP), entro cinque giorni lavorativi successivi all' invio.

2.10 Attività: Verifica validità delle clausole aggiuntive

Scadenza: in corso di campagna

Ente delegato: Regione

Modalità operative: Il Servizio Produzioni Vegetali della Regione Emilia Romagna provvede alla verifica della validità delle clausole aggiuntive, certificandone la conformità.

Eventuali determinazioni adottate Regione dalla connesse alle clausole ritenute non valide devono essere comunicate ad AGREA, alle O.P. e alle Aziende di Trasformazione interessate.

2.11 Attività: Validazione a SOP dei dati relativi alle clausole aggiuntive

Scadenza: in corso di campagna

Ente delegato: Regione

Modalità operative: Il Servizio Produzioni Vegetali della Regione Emilia Romagna provvede alla validazione e alla protocollazione a sistema delle clausole aggiuntive inserite in SOP dalle O.P.

I dati relativi alle clausole validate dalla Regione sono messi a disposizione delle O.P., delle Aziende di trasformazione, delle Unioni e delle Associazioni dei trasformatori, tramite la Reportistica Web di

Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura
per l'Emilia-Romagna



AGREA.

I dati informatizzati delle clausole sono messi a disposizione di AGEA Coordinamento, sulla base di regole di interscambio definite per i controlli di livello nazionale.

3. Attività relative al controllo sul territorio

3.1 Attività: Compilazione e presentazione dichiarazioni di consistenza aziendale (informazioni previste dall'art. 12, par. 1 del Reg. CE 1535/2003)

Scadenza: 22/07/2005 .

Ente esecutore: OP

Modalità operative: L'OP provvede alla compilazione in SOP delle dichiarazioni di consistenza aziendale dei propri soci/aderenti e ne produce la stampa cartacea che deve essere firmata dal produttore o dal suo rappresentante legale.

L'originale della dichiarazione di consistenza aziendale rimane all'OP, mentre una copia può essere consegnata al produttore.

I produttori con sede legale in Regione Emilia-Romagna devono essere regolarmente iscritti all'Anagrafe Regionale delle Aziende Agricole. Per tali produttori deve essere costituito presso l'OP il fascicolo di domanda contenente la dichiarazione di consistenza aziendale e gli eventuali allegati, ad esclusione dei documenti previsti per la tenuta del fascicolo aziendale riferito all'Anagrafe Regionale delle Aziende Agricole che è invece costituito presso il C.A.A. detentore della delega.

Per le Aziende con sede legale fuori dal territorio regionale, l'OP è preposta alla tenuta del fascicolo aziendale e dovrà consegnare ad AGREA copia della documentazione cartacea attestante il possesso delle particelle e quella per identificare l'Azienda. AGREA provvederà ad inserire tali dati all'Anagrafe Regionale delle Aziende Agricole.

Per la tenuta del fascicolo l'OP dovrà attenersi alle disposizioni previste dal Regolamento regionale approvato con deliberazione n. 1724 del 08/09/2003.

Per ogni particella catastale dichiarata e per ogni determinata specie e varietà, devono essere riportate le seguenti informazioni:

descrizione impianti: informazioni sul sesto e sull'anno dell'impianto e il numero delle piante; è inoltre necessario che, per ciascuna particella, siano indicate tutte le piante della specie e varietà considerate e non solo una quota parte, a prescindere dalla destinazione finale della materia prima prodotta;

destinazione colturale: informazioni sul tipo di coltura (specializzata o promiscua), sulla specie e varietà e sull'effettiva superficie utilizzata.

Un impianto si definisce di tipologia "specializzata" sulla base della densità delle piante della specie considerata, riscontrate sull'unità di superficie (almeno 300 piante per ettaro).

In particolare:

- a. per gli **impianti non specializzati a sesto regolare** (impianti di specie miste) la superficie coltivata da dichiarare deve essere ragguagliata ad ettaro sulla base del numero di piante presenti e della dimensione del sesto della specie considerata: è quindi obbligatorio, in questo caso, indicare in maniera corretta le misure del sesto, il numero di piante e la superficie coltivata, calcolata moltiplicando l'area del sesto per il numero delle piante presenti all'interno della particella (es. sesto 5



- x 6 = 30 mq; piante n. 380, sup. colt. = mq 30 x n. piante 380 = ha 1,14);
- b. per gli **impianti non specializzati a sesto irregolare** la superficie coltivata da dichiarare deve essere ragguagliata ad ettaro sulla base del numero di piante presenti: per piante con chioma di diametro maggiore di metri 2, la superficie da attribuire per ciascuna pianta di tale tipologia deve essere pari a metri quadri 25; per piante con chioma di diametro inferiore a metri 2, la superficie da attribuire per ciascuna pianta di tale tipologia deve essere pari a metri quadri 10;
 - c. secondo quanto previsto dal Reg. CE 2419/2001, art. 22 par. 2, in un appezzamento taluni elementi come le siepi, i fossi, i muri, ecc. rientrano per tradizione ed uso del suolo nelle buone pratiche agricole; in relazione a ciò, le capezzagne realizzate lungo il bordo degli appezzamenti, per le consuete operazioni colturali (ad es. irrigazione e raccolta), devono essere considerate come superfici coltivate, in quanto parti integranti della coltivazione stessa.

Se il numero di piante mancanti sulla coltivazione è maggiore o uguale al 5% del numero ottenuto dividendo la superficie per il sesto di impianto, si richiede una dichiarazione aggiuntiva da allegare alla dichiarazione di consistenza al fine di descrivere al meglio la reale situazione di campagna.

È, inoltre, di fondamentale importanza, anche ai fini delle successive operazioni di controllo oggettivo sulle superfici impegnate a pesche e pere, che, per ciascuna dichiarazione di consistenza aziendale, **per ogni particella dichiarata, sia indicata l'intera superficie coltivata a pesche e pere** e non solo una sua quota parte, a prescindere dalla destinazione finale della materia prima prodotta.

Si ritiene opportuno ribadire le sole specie di pesche e pere che possono essere oggetto di dichiarazione, in quanto le sole ammesse dal Reg.(CE) 1535/2003 a beneficiare degli aiuti comunitari:

1. **pere (Pyrus communis) cv. Williams (William, Max Red Bartlett, Rosired Bartlett) e cv Rocha;**
2. **pesche e percoche (Prunus persica).**

Prima della presentazione della dichiarazione sono possibili controlli incrociati da parte delle OP e delle rispettive Unioni.

L'Unione accede ai dati delle dichiarazioni delle OP ad essa aderenti, tramite il sistema di Reportistica Web fornito da AGREA, sui quali può eseguire le proprie verifiche, segnalando le eventuali incongruenze all'O.P.

Tramite il collegamento al SOP, prima della presentazione, l'OP ha la possibilità di verificare le anomalie segnalate dall'Unione e procedere alla eventuale correzione dei dati e alla stampa definitiva della dichiarazione.

Le OP provvedono all'invio ad AGREA ed alle Unioni, anche su base informatica delle informazioni su inizio raccolta, ai fini del controllo sulle superfici da parte di AGEA (successivo punto 3.5).

Eventuali dichiarazioni di consistenza aziendale iniziali pervenute dopo il 22 luglio 2005 saranno ritenute irricevibili.

3.2 Attività: Modifiche ai dati contenuti nelle dichiarazioni di consistenza aziendale ai sensi dell'art. 12 paragrafo 2 primo comma del Reg. (CE) 1535/2003

Scadenza: 01-08-2005

Ente esecutore: OP

Modalità operative: Ai sensi dell'art. 12, paragrafo 2, primo comma, del Reg. (CE) 1535/2003, è possibile, per motivi debitamente giustificati, rettificare le dichiarazioni di consistenza aziendale precedentemente presentate entro il termine comunitario del 22/07/2005.

Detta possibilità di rettifica riguarda l'aggiunta di particelle agricole non ancora dichiarate o eventuali modifiche del loro utilizzo.



Le dichiarazioni di rettifica analogamente alla procedura prevista per le dichiarazioni di consistenza aziendali iniziali dovranno essere gestite con le stesse modalità previste al precedente punto 3.1.

Eventuali dichiarazioni di rettifica pervenute dopo il 01/08/2005 saranno ritenute irricevibili, salvo i casi previsti al successivo punto 3.3.

3.3 Attività: Modifiche ai dati contenuti nelle dichiarazioni di consistenza aziendale (cause di forza maggiore e circostanze eccezionali)

Scadenza: entro i termini previsti all'art. 72 del Reg. CE 796/2004 (10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui è possibile provvedere)

Ente esecutore: OP

Modalità operative: Eventuali modifiche ai dati contenuti nelle dichiarazioni di consistenza aziendale, oltre i punti di cui al precedente punto 3.2, potranno essere accettate da AGREA, solo ed esclusivamente nel caso in cui rientrino nella casistica prevista dall'art. 72 del Reg. (CE) n. 796/2004, **“Forza maggiore e circostanze eccezionali”**.

Eventuali modifiche a carico di aziende controllate in campo, saranno oggetto di apposita valutazione da parte dell'AGREA, solo se pervenute nei tempi indicati dall'art. 72 del suddetto regolamento, e comunque prima dello svolgimento del controllo oggettivo (successivo punto 3.5).

Le comunicazioni relative alle suddette cause e la necessaria documentazione probante, devono essere trasmesse, da parte dell'OP, unitamente ad una lettera di accompagnamento in cui si faccia esplicito riferimento a “causa di forza maggiore art. 72 Reg. (CE) 796/2004” ad AGREA, Largo Caduti del Lavoro, 6, 40122 Bologna.

Le comunicazioni relative a cause di forza maggiore, debitamente documentate, saranno oggetto di esame da parte di AGREA, al fine di verificare se le stesse rientrano nei casi previsti dall'art.72 del Reg. (CE) 796/2004, sotto richiamati.

La documentazione probante, per ciascun caso previsto dall'art. 72, necessaria ai fini della valutazione e dell'accoglimento delle istanze pervenute, viene di seguito riportata:

- A) decesso del titolare:

1. copia del certificato di morte del richiedente;
2. scrittura notarile indicante linea ereditaria

o, in alternativa:

- dichiarazione sostitutiva con l'indicazione della linea ereditaria, unitamente a:
- documento di identità in corso di validità del nuovo richiedente;

nel caso di coeredi:

- delega di tutti i coeredi al richiedente, unitamente a
 - documento di identità in corso di validità di tutti i deleganti;
3. fotocopia del certificato di attribuzione della P. IVA al nuovo intestatario

oppure:

- dichiarazione sostitutiva attestante l'esenzione unitamente a
- documento di identità in corso di validità.

- B) incapacità professionale di lunga durata dell'imprenditore:

1. certificazione medica attestante lungo degenza o attestante malattie invalidanti e correlate alla specifica attività professionale.



- C) calamità naturale:

1. provvedimento dell'autorità competente (Strutture periferiche di AGREA, Protezione Civile, Regione, ecc.) che accerta lo stato di calamità, con individuazione del luogo interessato

o, in alternativa:

- certificato rilasciato da autorità pubbliche (VV.FF., Vigili urbani, ecc.) eventualmente accompagnato da:

- perizia asseverata, rilasciata da agronomo iscritto all'ordine, in originale.

Gli atti devono attestare, rispetto alla superficie aziendale, la porzione di superficie interessata dall'evento calamitoso, indicando le relative particelle catastali.

- D) esproprio, non prevedibile al momento della domanda :

1. provvedimento dell'autorità competente.

3.4 Attività: Controlli informatici sulle dichiarazioni di consistenza e sui dati aziendali.

Scadenza: 01-08-2005.

Ente responsabile: AGREA

Modalità operative: Vengono svolte da AGREA , tramite SOP, le seguenti attività:

1. Esecuzione dei controlli informatici standard.
2. Validazione catastale e controllo sull'eleggibilità delle superfici dichiarate dai produttori.
3. Verifica dei superi sulle particelle catastali.
4. Controllo dell'appartenenza di ciascun socio ad una sola OP.

I controlli di rilevanza nazionale sono svolti attraverso l'attivazione di procedure di interscambio definite a livello di coordinamento degli Organismi Pagatori.

Eventuali anomalie riscontrate a seguito dei controlli di cui ai punti 1, 2, 3, 4 vengono segnalate da AGREA alle OP, successivamente al 01.08.2005.

Tali anomalie possono essere risolte, entro e non oltre il 31.10.2005, consegnando, presso AGREA, la documentazione a supporto delle correzioni, come previsto dalle procedure presenti sul sito.

E' prevista la risoluzione di anomalie ispirate al concetto di "errore manifesto" qualora rientrino nelle sottoindicate tipologie:

1. L'errore non può comportare in nessun caso, l'aumento o la diminuzione della superficie aziendale dichiarata precedentemente;
2. In presenza di errore materiale, relativo alla identificazione catastale dei terreni.
3. E' possibile la sostituzione di particelle dichiarate con altre particelle contigue, detenute a giusto titolo e, nella corrispondenza della superficie totale a suo tempo dichiarata.

Nel caso in cui l'errore riguardi aziende sottoposte a controllo oggettivo, l'errore stesso deve essere notificato al tecnico controllore durante le operazioni di controllo in campo, al fine di consentire a quest'ultimo di svolgere l'accertamento sulla particella oggetto di variazione.



3.5 Attività: Estrazione del campione ed avvio delle attività di controllo oggettivo

Scadenza: 06-08-2005

Ente responsabile: AGREA / AGEA

Modalità operative: Vengono svolte le seguenti attività:

1. Estrazione, in accordo con AGREA per ciascuna OP, del campione di aziende da sottoporre a controllo oggettivo: i criteri di estrazione del campione vengono determinati sulla base delle indicazioni della Commissione UE riguardanti il Sistema di Controllo Integrato.
2. Avvio delle attività di controllo oggettivo sulle aziende estratte da parte di AGEA, d'intesa con AGREA. Tali controlli vengono effettuati in contraddittorio con il rappresentante dell'azienda, eventualmente assistito da un rappresentante delle Organizzazioni. Nel caso in cui la Regione ritenga che singole aziende siano particolarmente a rischio e debbano essere oggetto di controllo in campo, deve darne tempestiva comunicazione all'AGREA.
3. Per l'effettuazione del controllo non è richiesto all'O.P. il fascicolo aziendale che è invece detenuto dal CAA di riferimento, come previsto dalla convenzione con AGREA.

Con la stessa modalità, la Regione deve inoltre segnalare all'AGREA eventuali OP ritenute a rischio, sulla base dei controlli effettuati nella campagna precedente relativi all'art. 18, punti ii) e iii) del Reg. CE 449/2001, per consentire l'effettuazione di eventuali controlli supplementari.

Si ritiene opportuno evidenziare che eventuali estirpazioni degli impianti investiti a "pesche e/o pere", potranno essere realizzate esclusivamente dopo il 31.10.2005, termine conclusivo dell'attività di controllo in campo da parte di Agea.

3.6 Attività: trasmissione dei risultati dei controlli oggettivi

Scadenza: 15-11-2005

Ente responsabile: AGEA - AGREA

Modalità operative AGEA provvede a comunicare ad AGREA e, per il tramite di AGREA, alle OP ed alle Unioni di riferimento, gli esiti dei controlli oggettivi, sia come percentuale di scostamento evidenziata che in forma analitica, con l'indicazione per singolo produttore delle anomalie riscontrate.

3.7 Attività: Istanze di riesame dei controlli oggettivi.

Scadenza: 29-11-2005

Ente esecutore: OP (anche attraverso le rispettive Unioni)

Modalità operative: Le OP (anche attraverso le rispettive Unioni) procedono all'invio ad Agea, che nella fattispecie opera per conto di AGREA, di eventuale documentazione e memorie, anche con trasmissione telematica dei dati, a seguito della notifica degli esiti dei controlli in campo.

Copia delle comunicazioni di accompagnamento della documentazione è inviata ad AGREA.

Al fine di consentire ad Agea una corretta e trasparente valutazione del materiale fornito a seguito dell'esito avverso del controllo in campo, alla suddetta documentazione dovrà essere allegata apposita relazione.



3.8 Attività: Riscontro istanze di riesame dei controlli oggettivi.

Scadenza: 20-12-2005

Ente responsabile: AGEA - AGREA

Modalità operative: AGEA, in accordo con AGREA, effettuerà l'analisi delle istanze di riesame in ordine cronologico e ne comunicherà gli esiti alle OP e alle Unioni con apposita comunicazione e comunque entro la suddetta scadenza.

4. Attività relative al controllo sulle consegne

4.1 Comunicazioni sull'inizio delle consegne.

Scadenza: entro 5 giorni lavorativi antecedenti l'inizio delle consegne contrattuali.

Ente esecutore: OP.

Modalità operative: Le O.P. che partecipano al regime di aiuti ai prodotti pesche e pere trasformati comunicano, ai sensi dell'art. 15, par. 1 del Reg. (CE) 1535/2003 e della normativa nazionale di attuazione, la settimana in cui iniziano le consegne entro e non oltre 5 giorni lavorativi prima dell'inizio delle consegne contrattuali alle sotto elencate autorità competenti:

- l'OP con sede sociale in Regione Emilia Romagna che ha stipulato contratti con Aziende di Trasformazione con sede legale nella medesima Regione, lo comunica al Servizio Produzioni Vegetali della Regione Emilia Romagna ;
- l'OP con sede sociale nella Regione Emilia Romagna che ha stipulato contratti con le Aziende di Trasformazione con sede legale in altre Regioni/Stati Membri, lo comunica al Servizio Produzioni Vegetali della Regione Emilia Romagna e alla Regione/Stato membro competente per territorio dove ha sede lo stabilimento di trasformazione;
- l'OP con sede sociale in altre Regioni/Stati Membri, che ha stipulato contratti con le Aziende di Trasformazione con sede legale e/o stabilimenti nella Regione Emilia Romagna, lo comunica alla Regione/Stato membro competente per territorio dove ha sede l'OP e al Servizio Produzioni Vegetali della Regione Emilia Romagna.

4.2 Comunicazioni relative all'inizio di trasformazione.

Scadenza: entro 5 giorni lavorativi antecedenti l'inizio della trasformazione.

Ente esecutore: Aziende di Trasformazione

Modalità operative: Le Aziende di Trasformazione con stabilimenti ubicati in Regione comunicano al Servizio Produzioni Vegetali della Regione Emilia Romagna , ai sensi dell'art. 15, par. 1 del Reg. (CE) 1535/2003 e della normativa nazionale di attuazione, la settimana in cui iniziano la trasformazione entro e non oltre 5 giorni lavorativi prima dell'inizio della trasformazione.

4.3 Notifiche delle consegne in un altro Stato Membro.

Scadenza: entro 24 ore prima del giorno della consegna

**Ente esecutore: OP.**

Modalità operative: Se la trasformazione della frutta ha luogo in uno Stato membro diverso da quello di produzione, le OP notificano, entro 24 ore prima del giorno della consegna, per via elettronica, ai sensi dell'art. 21, paragrafo 1 del Reg. (CE) 1535/03, ogni consegna, al Servizio Produzioni Vegetali della Regione Emilia Romagna e alle autorità competenti dello Stato Membro in cui ha luogo la trasformazione.

Tale notifica precisa, tra l'altro, il quantitativo della consegna, l'identificazione precisa del mezzo di trasporto utilizzato e il numero di identificazione del contratto a cui si riferisce la consegna.

Qualora i dati vengano modificati dopo essere stati già notificati, le modifiche vengono notificate alle stesse condizioni della notifica iniziale, prima della partenza della consegna. È ammessa una sola modifica dopo la notifica iniziale.

4.4 Attività: Comunicazioni relative produzioni miscugli di frutta di cui all'art. 2, par. 3 del Reg. (CE) 1535/2003.

Scadenza: Inizio della campagna di commercializzazione

Ente esecutore: Aziende di Trasformazione

Modalità operative: Qualora i trasformatori intendano fabbricare "miscugli di frutta" definite all'art. 2, par. 3 del Reg. (CE) 1535/2003 comunicano alla Regione e all'INCA, ai sensi dell'art. 16 del Reg. (CE) 1535/2003 e della normativa nazionale di attuazione, la composizione dei prodotti da elaborare specificando il peso netto di ciascun ingrediente prima dell'inizio di ogni campagna e in particolare all'INCA presentano dichiarazione sulla tecnologia impiegata sul prelievo dell'ingrediente a base di pesche e/o pere.

La variazione della composizione, anche dopo l'inizio della campagna di commercializzazione, deve essere notificata alla Regione e all'INCA entro 48 ore.

4.5 Attività: Consegne materie prime, compilazione e invio certificati di consegna.

Scadenza: All'atto della consegna.

Ente esecutore: OP/ Aziende di Trasformazione

Modalità operative: Per ogni partita è compilato il certificato di consegna che deve riportare le informazioni indicate dall'art. 20 del Reg. (CE) 1535/2003. La copia cartacea dei certificati deve essere inviata dall'OP alle Regioni competenti per territorio, rispettivamente dell'OP e del trasformatore, **entro il quinto giorno lavorativo successivo alla settimana di consegna**. L'OP potrà provvedere all'invio alle Regioni dell'esemplare del certificato di consegna anche tramite telecomunicazione scritta o messaggio elettronico (es. invio per e-mail del documento scannerizzato). In ogni caso l'invio dovrà essere effettuato entro il quinto giorno lavorativo successivo alla settimana di consegna.

I dati trasmessi in tale modalità sostituiranno a tutti gli effetti l'esemplare cartaceo del certificato di consegna; essi avranno altresì valenza ufficiale ai fini dei controlli di competenza della Regione.

Qualora il trasformatore operi in una regione diversa da quella ove ha sede l'OP conferente, quest'ultima comunicherà alla Regione ove ha sede lo stabilimento del trasformatore contraente l'avvenuta conclusione delle consegne di materia prima in regime agevolato.



4.6 Attività: Esecuzione dei controlli fisici sulle consegne presso le aziende di trasformazione della Regione.

Scadenza: entro la fine del periodo di consegna (25.10.2005 per le pesche; 15.12.2005 per le pere)

Ente delegato: Province (con il coordinamento della Regione)

Modalità operative: Vengono svolte le seguenti attività:

- Controllo fisico, su almeno il 7% dei quantitativi conferiti alla trasformazione, al fine di verificare la concordanza con i certificati di consegna di cui all'art. 20 del Reg. (CE) 1535/2003 e il rispetto dei requisiti minimi di qualità.
- Compilazione del verbale di controllo.
- Registrazione a SOP dell'esito del controllo su ciascuna consegna oggetto di verifica in loco.

Una volta effettuato il controllo ed averne registrato a SOP l'esito le Province trasmettono al Servizio Produzioni Vegetali della Regione Emilia – Romagna una relazione riepilogativa delle risultanze del controllo e copia dei verbali con esito negativo e dei certificati di consegna, al fine di consentire il completamento dell'istruttoria per l'erogazione dell'aiuto alle OP.

Il Servizio Produzioni Vegetali concorda con le Province le modalità operative ed eventuali integrazioni di documentazione funzionale allo svolgimento dell'attività di supervisione.

Nel rispetto di quanto indicato all'art. 28, paragrafo 3 del Reg. CE 1535/2003, nel caso si riscontrino irregolarità, anomalie o altri elementi di rischio, la percentuale di controllo di cui sopra viene aumentata almeno fino al 14% dei quantitativi totali conferiti dall'OP.

Nel rispetto degli accordi di collaborazione tra Organismi Pagatori le Province eseguono i controlli anche sulle consegne di materia prima da parte di O.P. risiedenti fuori regione e comunicano gli esiti al Servizio Produzioni Vegetali della Regione Emilia – Romagna che provvederà ad inoltrarli alle autorità competenti.

4.7 Attività: Esecuzione dei controlli fisici sulle consegne presso le aziende di trasformazione fuori Regione.

Scadenza: 25.10.2005 per le pesche;

15.12.2005 per le pere

Ente delegato: Organismi territorialmente competenti

Modalità operative: Il controllo ai sensi dell'art. 31 del Reg. (CE) 1535/2003 sulle consegne eseguite da parte delle OP con sede legale nella Regione Emilia Romagna a ditte di trasformazione con stabilimenti ubicati in altre Regioni/altri Stati Membri viene eseguito dalle autorità competenti per territorio. I certificati di consegna verificati, una relazione riepilogativa delle risultanze del controllo devono essere inviati al Servizio Produzioni Vegetali della Regione Emilia – Romagna entro 30 giorni dalla data di fine trasformazione della materia prima consegnata, al fine di consentire il completamento dell'istruttoria per l'erogazione dell'aiuto alle OP .

4.8 Attività: Produzione tracciato informatico dei dati dei certificati di consegna

Scadenza: settimanale



Ente esecutore: IT

Modalità operative: Le Aziende di Trasformazione provvedono alla produzione di un tracciato informatico dei dati relativi ai certificati di consegna, secondo la modalità definita dalle specifiche tecniche AGREA.

Le Aziende di Trasformazione inviano con cadenza settimanale tali dati alle O.P

4.9 Attività Inserimento a SOP dei dati dei certificati di consegna

Scadenza: entro 15 giorni lavorativi successivi alla settimana di consegna

Ente esecutore: OP

Modalità operative:

Le O.P. provvedono all'inserimento in SOP dei dati relativi ai certificati di consegna sulla base dei tracciati informatici ricevuti dalle Aziende di Trasformazione.

Eventuali variazioni e/o rettifiche effettuate entro la domanda di saldo, che modificano la copia cartacea, saranno comunicate al Servizio Produzioni Vegetali, registrate a sistema dall'OP e successivamente recepite nell'ambito dell'attività di istruttoria.

4.10 Attività: Verifica incrociata periodica dei dati riepilogativi delle consegne per ciascun contratto e conseguente correzione dei dati

Scadenza: Mensile, per l'intera durata del periodo di consegna e comunque non oltre la data di presentazione della domanda d'aiuto unica o di saldo da parte dell'OP

Ente esecutore: OP/Aziende di Trasformazione

Modalità operative: AGREA fornisce attraverso il sistema di Reportistica Web un report mensile che riepiloga per OP e per contratto i dati dei certificati di consegna. Il report è messo a disposizione delle OP, delle Aziende di Trasformazione e dei rispettivi organismi di rappresentanza.

L'OP può procedere alla correzione dei dati dei certificati di consegna già inseriti, sempre nei termini previsti al punto precedente, anche sulla base delle segnalazioni ad essa pervenute da parte dell'Unione o dell'Associazione dei trasformatori e ne trasmette comunicazioni al Servizio Produzioni Vegetali della Regione.

4.11 Attività: Controllo dati consegne alla trasformazione

Scadenza: a fine campagna

Ente delegato: Regione per le O.P di competenza del territorio.

Modalità operative: vengono svolte le seguenti attività:

- Verifica dei totali consegnati per ogni contratto dall'OP al trasformatore, sulla base delle stampe riepilogative finali predisposte dal sistema di Reportistica Web di AGREA.
- Nel caso in cui il controllo sulle consegne sia stato eseguito da una Regione diversa da quella ove ha sede l'OP, gli esiti di tali controlli devono essere comunicati alla Regione Emilia Romagna, entro 15 gg. dalla fine del periodo delle consegne dell'O.P.



La Regione Emilia Romagna provvede alla registrazione dei dati sul sistema applicativo gestionale di AGREA (SOP).

4.12 Attività: Immissione a SOP del pagamento del prezzo contrattato della materia prima all'OP

Scadenza: 15.01.2006 per le pesche;

15.03.2006 per le pere.

Ente esecutore: OP

Modalità operative: Successivamente al pagamento del prezzo della materia prima alle OP effettuato dalle Aziende di Trasformazione, secondo le modalità fissate dal dall'art. 22, e dall'art. 7, del Reg. (CE) 1535/2003, l'OP stesso provvede all'inserimento in SOP degli estremi dei suddetti versamenti. Le Aziende di Trasformazione, tramite il sistema di Reportistica Web di AGREA verificano la correttezza delle informazioni inserite a SOP e comunicano le eventuali modifiche ad AGREA, trasmettendo la relativa documentazione bancaria a supporto entro la chiusura dell'istruttoria della domanda di saldo.

Gli autotrasformatori (trasformatori riconosciuti come OP) comunicano ad AGREA gli estremi di eventuali accrediti in bilancio per i propri soci.

Le Unioni e le Associazioni dei trasformatori, tramite il sistema di Reportistica Web di AGREA, accedono alle medesime informazioni relative ai propri associati.

4.13 Attività: Comunicazione versamenti per il pagamento del prezzo della materia prima dalle OP ai propri soci o aderenti

Scadenza: entro una settimana dalla data del versamento

Ente esecutore: OP

Successivamente al versamento per il pagamento del prezzo della materia prima ai propri soci o aderenti, effettuato entro 15 giorni lavorativi dai versamenti eseguiti dalle Aziende di Trasformazione secondo le modalità fissate dal dall'art. 22 del Reg. (CE) 1535/2003 e dall'art. 9 del DM 25/5/2004, l'OP comunica gli estremi dei versamenti al Servizio Produzioni Vegetali della Regione Emilia – Romagna.

Gli eventuali servizi resi dalle OP ai propri associati, nonché i contributi associativi, possono essere compensati nell'ambito dei versamenti degli importi dovuti per la cessione di materia prima.

4.14 Attività: Immissione a sistema dei dati dei versamenti per il pagamento del prezzo della materia prima dalle OP ai propri soci o aderenti

Scadenza: 15/05/2006

Ente esecutore: OP

Modalità operative: Successivamente al versamento per il pagamento del prezzo della materia prima ai propri soci o aderenti, l'OP inserisce a sistema gli estremi dei versamenti entro il termine ultimo del 15/05/2006.



Le Unioni, tramite il sistema di Reportistica Web di AGREA, accedono alle medesime informazioni relative ai propri associati.

4.15 Attività: Comunicazione versamenti per il pagamento del prezzo della materia prima dalle Cooperative ai propri soci

Scadenza: entro una settimana dalla data del versamento

Ente esecutore: OP

Modalità operative: Successivamente al versamento per il pagamento del prezzo della materia prima ai propri soci o aderenti, effettuato dalle Cooperative (o altra persona giuridica), entro 15 giorni lavorativi dai versamenti eseguiti dall'O.P., secondo le modalità fissate dal dall'art. 22 del Reg. (CE) 1535/2003 e dall'art. 9 del DM 25/5/2004, l'OP stessa comunica gli estremi dei versamenti al Servizio Produzioni Vegetali della Regione Emilia – Romagna.

L'OP acquisisce la prova che la cooperativa abbia liquidato entro 15 giorni lavorativi ai propri soci l'importo dovuto e al fine dia agevolare i successivi controlli sui versamenti, qualora l'OP riscontri inadempienze o irregolarità, ne dà formale comunicazione al Servizio Produzioni Vegetali della Regione Emilia – Romagna e all'AGREA.

4.16 Attività: Immissione a sistema dei dati versamenti per il pagamento del prezzo della materia prima dalle Cooperative ai propri soci

Scadenza: 15/05/2006

Ente esecutore: OP

Modalità operative: Successivamente al versamento per il pagamento del prezzo della materia prima ai propri soci o aderenti, effettuato dalle Cooperative (o altra persona giuridica), l'OP stessa inserisce a SOP gli estremi dei versamenti.

Gli eventuali servizi resi dalle cooperative ai propri associati nonché i contributi associativi possono essere compensati nell'ambito dei versamenti degli importi dovuti per la cessione di materia prima .

Le Unioni, tramite il sistema di Reportistica Web di AGREA, accedono alle medesime informazioni relative ai propri associati.

4.17 Attività: Controllo sui Versamenti per il pagamento della materia prima dal trasformatore all'OP

Scadenza: 15/06/2005

Ente delegato: Province (con il coordinamento della Regione)

Modalità operative: Le Province verificano gli avvenuti versamenti ed il rispetto delle condizioni previste dall'art. 35, paragrafo 2, lettera b e c) del Reg. CE 1535/2003, come modificato del Reg. CE 444/2004.

Una volta effettuato il controllo le Province trasmettono al Servizio Produzioni Vegetali della Regione Emilia – Romagna, oltre alle risultanze del controllo, copia dei verbali con esito negativo. La Regione provvederà, in caso di accertamento di inadempienze, ad adottare i provvedimenti previsti dai



regolamenti comunitari e dalla normativa nazionale in materia.

Le risultanze dei controlli e dei provvedimenti adottati vengono comunicate ad AGREA.

4.18 Attività: Controllo sui Versamenti per il pagamento della materia prima dall'OP ai propri soci

Scadenza: 15/06/2006

Ente delegato: Province (con il coordinamento della Regione)

Modalità operative: Sulla base del campione di almeno del 5% dei produttori di ogni OP coperti dai contratti o accordi (art. 31, paragrafo 1, lettera d) del Reg. CE 1535/2003) di cui ai successivi punti 5.4 e 5.9 delle presenti disposizioni, fornito da AGREA entro il 16/05/2006, le Province verificano gli avvenuti versamenti effettuati dalle OP ai propri soci o aderenti e dalle Cooperative ai propri soci ed il rispetto delle condizioni previste.

Le Province svolgono il controllo entro il 05/06/2006 e trasmettono al Servizio Produzioni Vegetali della Regione Emilia – Romagna, oltre alle risultanze del controllo, copia dei verbali con esito negativo.

Il Servizio Produzioni Vegetali provvederà, in caso di accertamento di inadempienze, ad adottare i provvedimenti previsti dai regolamenti comunitari e dalla normativa nazionale in materia.

Le risultanze dei controlli e dei provvedimenti adottati vengono comunicate ad AGREA.

5. Domanda d'aiuto, istruttoria e liquidazione aiuti

5.1 Attività: Compilazione e presentazione domanda d'aiuto

Scadenza: 30.09.2005 per le domande di aiuto anticipato.

31.01.2006 per le domande uniche o di saldo.

Ente esecutore: OP

Modalità operative: L'OP compila la domanda d'aiuto utilizzando il SOP di AGREA e procede alla stampa provvedendo all'invio secondo le seguenti modalità:

- L'originale firmato per la Regione Emilia Romagna unitamente a:
 - fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante.
 - Qualora necessaria ai sensi del D.P.R. 03/06/1998, n. 252 il Certificato Camerale con vigenza per la richiesta di certificazione antimafia con data di rilascio non anteriore ai sei mesi rispetto alla data di scadenza regolamentare del pagamento, o, in alternativa, richiesta della stessa con attestazione di ricezione da parte della prefettura competente. Se tale documentazione è già in possesso di AGREA o di altra Pubblica Amministrazione va prodotta apposita dichiarazione con l'indicazione dell'Ufficio a cui è stata inviata la documentazione.

- Una copia della domanda firmata per l'OP stessa.

La domanda deve pervenire presso il Servizio Produzioni Vegetali della Regione Emilia – Romagna entro i termini sopra richiamati, stabiliti dalle normative comunitarie e nazionali.



Solamente la data dell'effettivo arrivo dell'istanza completa in ogni sua parte presso la sede della Regione farà fede ai sensi di tutto quanto previsto in materia dai regolamenti comunitari e nazionali. La compilazione e la presentazione della domanda devono essere effettuate utilizzando il sistema applicativo gestionale di AGREA, poiché il SOP consente la compilazione coerentemente con tutte le informazioni precedentemente inserite (dichiarazioni dei produttori, quantità prodotte e consegnate alle aziende di trasformazione) e la relativa stampa su carta di formato A4.

Per le domande di aiuto anticipato, ai sensi dell'art. 25 comma 4 del Reg. (CE) 1535/2003, l'OP deve sottoscrivere una cauzione a favore di AGREA pari al 110% di detto aiuto, che deve essere trasmessa direttamente ad AGREA – Ufficio Fideiussioni, per le verifiche preventive all'erogazione dell'aiuto stesso.

5.2 Attività: Controlli Informatici

Scadenza: entro l'erogazione del saldo e/o domanda unica

Ente delegato: AGREA

Modalità operative: Mediante l'utilizzo del SOP di AGREA, vengono svolte le seguenti attività:

- verifica dell'esistenza di una sola domanda per ciascuna OP
- congruenza tra i dati delle dichiarazioni dei produttori, quantità contrattate, quantità consegnate, esiti dei controlli effettuati dalle Regioni, esiti dei controlli effettuati da AGEA.

5.3 Attività: Istruttoria della domanda di aiuto

Scadenza: entro 30 giorni dalla data di presentazione di ogni singola domanda ed entro il 17.10.2005 per le domande di aiuto anticipato.

Ente delegato: Regione

Modalità operative: Il Servizio Produzioni Vegetali della Regione Emilia Romagna effettua l'istruttoria amministrativa riguardante la verifica del rispetto della normativa Comunitaria e nazionale, effettuando:

- Verifica della presenza della firma.
- Verifica degli effettivi poteri di firma del richiedente.

La sottoscrizione della domanda da parte del legale rappresentante dell'OP è un requisito indispensabile per l'ottenimento dell'aiuto e la mancata apposizione della firma comporta l'annullabilità della domanda.

- Verifica della presenza dell'autentica della firma o della copia di un documento di riconoscimento in corso di validità: ai sensi dell'art.38 del DPR 445/2000, la sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione ove la firma sia apposta in presenza del dipendente addetto o nel caso in cui la domanda è presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità alla data di deposito della stessa.
- Verifica della data di ricezione della domanda rispetto ai termini comunitari previsti
- Verifica della presenza degli allegati previsti ed indicati in domanda.
- Verifica della registrazione degli esiti dei controlli sulle consegne della materia prima. (solo per le domande di saldo)
- Determinazione a SOP delle quantità consegnate alla trasformazione, sulla base delle quali AGREA effettuerà il calcolo del premio da liquidare per ciascuna domanda di aiuto.



- Indicazioni per la determinazione di eventuali sanzioni derivanti dai controlli effettuati dalla Regione.
- Approvazione della quantità consegnata alla trasformazione per ciascuna domanda, secondo il modello predisposto da AGREA.
- Compilazione della Check List di controllo secondo il modello definito da AGREA.
La Regione inoltra ad AGREA, entro i termini di cui al presente punto:
 - documentazione relativa alla certificazione antimafia;
 - determinazione di approvazione delle quantità consegnate alla trasformazione;
 - check – list di controllo, debitamente compilata, datata e sottoscritta.

5.4 Attività: Controlli e liquidazione dell'aiuto

Scadenza: entro i termini previsti dalla regolamentazione comunitaria.

Ente responsabile: AGREA

Modalità operative: Vengono svolte le seguenti attività:

- Controlli informatici (verifica dell'esistenza di una sola domanda per ciascuna OP, congruenza tra i dati delle dichiarazioni dei produttori, quantità contrattate, quantità consegnate, esiti dei controlli effettuati dalle Regioni, esiti dei controlli effettuati da AGEA, etc.).
- Controllo del rispetto delle percentuali minime di controlli fisici sulle consegne .
- Determinazione del premio da liquidare per ciascuna domanda di aiuto, sulla base dell'istruttoria regionale, delle informazioni acquisite (consistenza aziendale di ciascun produttore, quantità prodotte a livello di OP, contratti, impegni di conferimento, esiti dei controlli, etc.) nonché sulla base delle sanzioni derivanti dai controlli effettuati.
- Controllo presenza e validità della certificazione antimafia.
- Emissione di autorizzazione, nulla osta e ordine di pagamento, comprensivo di elenchi dei beneficiari ammissibili e non ammissibili al pagamento.
- Esecuzione del pagamento (entro 60 giorni dalla data di presentazione di ogni singola domanda e tra il 16 e il 31/10/2005 per le domande di aiuto anticipato).
- Estrazione, per ogni OP, del campione di almeno il 5% dei produttori coperti da contratti (art. 31, paragrafo 1, lettera b) del Reg. CE 1535/2003) ed invio alla Regione dei dati dei produttori estratti per il controllo amministrativo e contabile.
- Estrazione, per ogni OP, del campione almeno del 5% degli accordi (art. 31, paragrafo 1, lettera d) del Reg. CE 1535/2003) per il controllo amministrativo e contabile.
- Notifica alla Regione, alle OP ed alle Unioni, entro 5 giorni dall'esecuzione, dei pagamenti effettuati nonché delle eventuali esclusioni con le relative motivazioni.

L'OP, entro 20 giorni dalla ricezione della suddetta notifica, potrà presentare eventuale documentazione giustificativa che verrà presa in esame da AGREA.

Entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione, l'AGREA procederà, nel caso di accoglimento positivo della documentazione, ad erogare l'eventuale aiuto integrativo spettante, mentre in caso negativo a comunicare all'OP il rigetto della stessa.

Per il pagamento dell'aiuto anticipato vengono svolte le seguenti attività:

- Verifica presenza e conformità della documentazione trasmessa dalla Regione;
- Verifica presenza e conformità delle fidejussioni;



- Emissione di autorizzazione, nulla osta al pagamento, esecuzione pagamento e comunicazioni secondo quanto sopra descritto.

5.5 Attività: Comunicazione versamento degli aiuti da parte dell'OP ai propri soci o aderenti

Scadenza: entro una settimana dalla data del versamento

Ente esecutore: OP

Modalità operative: Successivamente al versamento, effettuato secondo le modalità fissate dall'art. 27 del Reg. CEE 1535/2003, ai propri soci o aderenti per il pagamento dell'aiuto, l'OP comunica gli estremi del pagamento al Servizio Produzioni Vegetali della Regione Emilia Romagna.

5.6 Attività: Inserimento a sistema dei dati di versamento degli aiuti da parte dell'OP ai propri soci o aderenti

Scadenza: entro 15/05/2006

Ente esecutore: OP

Modalità operative: Successivamente al versamento ai propri soci o aderenti per il pagamento dell'aiuto, l'OP inserisce a sistema gli estremi dei versamenti entro il termine ultimo del 15/05/2006

L'OP provvede inoltre alla compilazione della checklist di controllo attestante la congruenza dei dati inseriti con le quietanze dei singoli pagamenti eseguiti.

Le Unioni, tramite il sistema di Reportistica Web di AGREA, accedono alle medesime informazioni relative ai propri associati.

5.7 Attività: Comunicazione versamento degli aiuti da parte delle Cooperative ai propri soci

Scadenza: entro una settimana dalla data del versamento

Ente esecutore: OP

Modalità operative:: Successivamente al versamento, effettuato secondo le modalità fissate dall'art. 27 del Reg. CEE 1535/2003, ai propri soci per il pagamento dell'aiuto, la Cooperativa (o altra persona giuridica), per tramite dell'O.P. comunica gli estremi del pagamento al Servizio Produzioni Vegetali della Regione Emilia Romagna.

L'OP acquisisce la prova che la cooperativa abbia liquidato entro 15 giorni lavorativi ai propri soci l'importo dovuto e al fine di agevolare i successivi controlli sui versamenti, qualora l'OP riscontri inadempienze o irregolarità, ne dà formale comunicazione al Servizio Produzioni Vegetali della Regione Emilia – Romagna e all'AGREA.

5.8 Attività: Inserimento a sistema dei dati di versamento degli aiuti da parte delle Cooperative ai propri soci

Scadenza: entro 15/05/2006

Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura
per l'Emilia-Romagna



Ente esecutore: OP

Modalità operative: Successivamente al versamento ai propri soci per il pagamento dell'aiuto, la Cooperativa (o altra persona giuridica), per tramite dell'O.P. inserisce a sistema gli estremi dei versamenti.

L'OP provvede inoltre alla compilazione della checklist di controllo attestante la congruenza dei dati inseriti con le quietanze dei singoli pagamenti eseguiti.

Le Unioni, tramite il sistema di Reportistica Web di AGREA, accedono alle medesime informazioni relative ai propri associati.

5.9 Attività: Controllo dell'erogazione aiuti da parte dell'OP agli associati/aderenti

Scadenza: 15/06/2006

Ente delegato: Province (con il coordinamento della Regione)

Modalità operative: Il Servizio Produzioni Vegetali della Regione Emilia Romagna sulla base delle liquidazioni effettuate dall'AGREA ed i versamenti effettuati dalle OP ai propri soci/aderenti e dalle Cooperative ai propri soci, verifica la congruenza dei dati.

Mediante l'utilizzo del SW messo a disposizione da AGREA e sulla base del campione di cui al precedente punto 5.4 delle presenti disposizioni, fornito da AGREA entro il 16/05/2006, le Province effettuano il controllo circa l'avvenuta erogazione dell'aiuto ai produttori entro il 05/06/2006 e trasmettono al Servizio Produzioni Vegetali della Regione Emilia – Romagna, oltre alle risultanze del controllo, copia dei verbali con esito negativo.

In caso di accertamento di inadempienze, il Servizio Produzioni Vegetali della Regione Emilia Romagna provvederà ad adottare i provvedimenti previsti dai regolamenti comunitari e dalla normativa nazionale in materia.

Gli esiti di questi accertamenti devono essere comunicati ad AGREA.

5.10 Attività: Controlli amministrativi e contabili.

Scadenza: 15/06/2006.

Ente delegato: Province (con il coordinamento della Regione)

Modalità operative: Il Servizio Produzioni Vegetali della Regione Emilia Romagna e le Province competenti per territorio dell'OP effettuano i controlli amministrativi e contabili secondo le modalità definite dai precedenti punti 4.18 e 5.9 delle presenti disposizioni:

- sul campione (punto 5.4 delle presenti disposizioni), estratto da AGREA ed inviato al Servizio Produzioni Vegetali della Regione Emilia Romagna, di almeno il 5% dei produttori coperti da contratti per la verifica della corrispondenza tra superfici, raccolto totale, quantitativo commercializzato dall'OP, quantitativo consegnato alla trasformazione, versamento del prezzo della materia prima, versamento degli aiuti. Il controllo deve essere attuato anche mediante un confronto tra le rese per ettaro di ciascun produttore dell'OP e la resa media per ettaro dell'OP (Reg. CE 1535/2003, art. 31, paragrafo 1, lettera b).
- Sul campione di almeno 5% degli accordi estratto da AGREA (punto 5.4 delle presenti disposizioni) ed inviato alla Regione (Reg. CE 1535/2003, art. 31, paragrafo 1, lettera d) .

Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura
per l'Emilia-Romagna



- Sull'attività dell'OP al fine di verificare la concordanza tra i quantitativi totali consegnati all'OP dai produttori, i quantitativi conferiti alla trasformazione, il totale dei certificati di consegna, i quantitativi totali indicati nella domanda d'aiuto, i versamenti dei prezzi e degli aiuti. I controlli sono anche mirati a verificare la concordanza dei registri di cui all'art. 29 del Reg. CE 1535/2003, con la contabilità della OP imposta dalla normativa nazionale, controllando, eventualmente, a campione, le fatture dei quantitativi riportati nei suddetti registri, la loro presenza nei registri IVA e/o nel bilancio aziendale (Reg. CE 1535/2003, art. 31, par. 1, lettera c).

La percentuale di controllo, nel rispetto di quanto indicato all'art. 28, paragrafo 3 del Reg. (CE) 1535/2003, nel caso si riscontrino irregolarità, anomalie o altri elementi di rischio, viene aumentata almeno fino alla percentuale del 10%, per le prime due tipologie di controllo.

Una volta effettuato il controllo le Province trasmettono al Servizio Produzioni Vegetali della Regione Emilia – Romagna, oltre alle risultanze del controllo, copia dei verbali con esito negativo,

La Regione provvederà, in caso di accertamento di inadempienze, ad adottare i provvedimenti previsti dai regolamenti comunitari e dalla normativa nazionale in materia.

Le risultanze dei controlli con l'indicazione delle eventuali anomalie rilevate e gli atti conseguenti, vengono inviate ad AGREA che provvederà ad inoltrare tali dati al MIPAF e all'AGEA Coordinamento.

AGREA provvederà alla definizione di un sistema applicativo informatico per la gestione e l'effettuazione dei controlli sopraccitati.

6. Attività relative al controllo sulla trasformazione e sui prodotti finiti e sull'acquisto e la vendita dei prodotti finiti

6.1 Attività: Comunicazioni di fine campagna sui prodotti finiti e sulle giacenze.

Scadenza: 01-02-2006

Ente esecutore: Aziende di Trasformazione

Modalità operative: Vengono svolte le seguenti attività relative alle comunicazioni di fine campagna richieste dall'art. 17 del Reg. CE 1535/2003:

- Mediante l'utilizzo del sistema messo a disposizione da AGREA le Aziende di trasformazione registrano a sistema i dati relativi ai prodotti finiti ottenuti, distinti in base all'art. 2 del regolamento (CE) 1535/2003 (dal n. 6 al n. 15) suddivisi per formato e numero pezzi, con l'indicazione del peso netto e della resa e ripartiti secondo quanto disposto dall'art. 17, paragrafo 1 lettere a) e b) del regolamento (CE) 1535/2003.

- Mediante l'utilizzo del sistema messo a disposizione da AGREA le Aziende di trasformazione registrano a sistema i dati delle quantità di prodotti finiti ottenuti dalle quantità di materia prima trasformata, dei prodotti finiti eventualmente acquistati da terzi e dei prodotti finiti venduti, distinti in base all'art. 2 del regolamento (CE) 1535/2003, nonché dei prodotti giacenti alla fine della campagna precedente, ripartiti tra venduti e invenduti in giacenza, nel rispetto dei documenti giustificativi contabili (art. 17, paragrafi 2 e 3 del Reg. CE 1535/2003).

L'acquisizione informatica dei dati relativi ai prodotti finiti ottenuti, ai prodotti finiti eventualmente acquistati da terzi ed ai prodotti finiti venduti, ripartiti tra prodotti sovvenzionati e non sovvenzionati, deve essere realizzata nello spazio temporale dal **15.06.2005 al 31.01.2006 per le pesche e, dal 15.07.2005 al 31.01.2006 per le pere.**

Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura
per l'Emilia-Romagna



Per quanto attiene alle giacenze di prodotti finiti alla fine della campagna precedente (**alla data del 14.06.2005 per le pesche e alla data del 14.07.2005 per le pere**), le suddette giacenze devono costituire l'effettiva consistenza aziendale in termini di prodotti finiti giacenti in magazzino, comprensive anche di eventuali prodotti riconducibili a campagne precedenti, il tutto nel rispetto dei documenti giustificativi contabili.

I dati registrati a sistema sono messi a disposizione delle Associazioni dei trasformatori, che segnalano eventuali incongruenze alle aziende di trasformazione a loro aderenti.

Una volta terminato l'inserimento dei dati richiesti, il sistema AGREA produce la comunicazione prevista all'art. 17 del Reg. (CE) 1535/2003, che deve pervenire alla Regione entro il 01/02/2006.

6.2 Attività: Esecuzione controllo sul 5% dei prodotti finiti

Scadenza: 01/04/2006

Ente delegato: AGEA / INCA

Modalità operative: L'AGEA, utilizzando la convenzione in essere con INCA, Istituto Nazionale per le conserve Alimentari, eseguirà il controllo almeno sul 5% dei prodotti finiti al fine di accertare il rispetto dei requisiti minimi di qualità (art. 31, paragrafo 1, lettera a) del Reg. CE 1535/2003); le risultanze di tali controlli vengono inviate alle regioni competenti per territorio, ad AGEA e ad AGREA che provvederà ad inoltrare copia di tali risultanze alle Province competenti.

6.3 Attività: Esecuzione controlli fisici e/o contabili e amministrativo / contabili presso le industrie.

Scadenza: 14/06/2006

Ente delegato: Province (con il coordinamento della Regione)

Modalità operative: Per ogni stabilimento di trasformazione, su coordinamento della Regione, le Province eseguono:

- **controlli fisici e/o contabili almeno sul 5% dei prodotti finiti, per verificare la resa della materia prima trasformata in termini di prodotto finito ottenuto nell'ambito dei contratti e al di fuori dei contratti (Reg. CE 1535/2003, art. 31, par. 2, lettera b).**

Ai fini dell'espletamento del suddetto controllo è necessario procedere all'esame congiunto dei registri di lavorazione dei prodotti finiti, di carico/scarico della materia prima accettata e della contabilità imposta dalla normativa nazionale all'industria. Viene così definito un monte di materia prima oggetto delle lavorazioni ed un quantitativo totale di prodotti ottenuti. Inoltre devono essere prese in esame le trasformazioni della materia prima introdotta, attraverso le rese produttive per prodotto dello stabilimento, definendo le quantità (se esistono) di materie residue, le quantità di prodotti ottenuti, ed, attraverso lo scarico dei prodotti venduti, le giacenze dei prodotti ancora invenduti.

Ai fini della valutazione della resa della materia prima in termini di prodotto finito, è opportuno basarsi anche sui risultati del tenore in estratto secco solubile della materia prima o sui gradi Brix.

L'obiettivo della suddetta attività di controllo è quello di verificare che la lavorazione diretta delle materie prime sia congruente con le quantità di prodotti finiti, immagazzinati in vari formati e contenitori.

La percentuale di controllo di cui sopra, nel rispetto di quanto indicato all'art. 28, paragrafo 3 del Reg. CE 1535/2003, nel caso si riscontrino irregolarità, anomalie o altri elementi di rischio, viene aumentata almeno fino al 10%.

- **Controlli amministrativi e contabili per verificare, sulla base delle fatture emesse e ricevute e sulla base dei dati contabili, la concordanza tra il quantitativo di prodotti finiti ottenuto dalla materia prima ricevuta, i quantitativi di prodotti finiti e i quantitativi di prodotti**



venduti (Reg. CE 1535/2003, art. 31, par. 2, lettera e).

Detto controllo, volto ad accertare la congruità tra la materia prima introdotta e i prodotti finiti ottenuti, è finalizzato anche all'accertamento, ai fini sanzionatori previsti dall'art. 35, di eventuali quantitativi di prodotto ammesso alla trasformazione nell'ambito dei contratti e non trasformato in uno dei prodotti di cui all'allegato I del Reg. (CE) 2201/96.

- a) Discordanza tra materia prima introdotta e prodotti finiti ottenuti:

Tale discordanza si concretizza nello scarto, cioè la differenza tra la quantità di prodotto ammessa alla trasformazione (**quantità dichiarata**) e quantità totalmente trasformata in uno dei prodotti di cui all'art. 2 (**quantità trasformata**). Lo scarto tra queste due quantità corrisponde alla quantità non trasformata (qualsiasi sia la causa, non rispetto delle esigenze di qualità e/o non trasformazione verso uno dei prodotti di cui all'art. 2).

La determinazione del quantitativo di prodotto non trasformato deve essere attuata sia attraverso un accertamento diretto finalizzato a verificare l'esistenza in magazzino di prodotti finiti che non rientrino nella categoria di prodotti previsti ai sensi dell'art.2 del Reg.(CE) 1535/2003, sia in maniera indiretta, mediante una analitica valutazione delle rese della materia prima trasformata in prodotti finiti, da attuarsi secondo la procedura indicata nel paragrafo relativo all'accertamento delle rese.

Nel caso in cui detta analisi evidenzi rese anomale, che possano fare ipotizzare eventuali quantitativi di prodotto non trasformato, oltre che aumentare la percentuale di controllo, i competenti uffici regionali dovranno, sulla base delle rese storiche, determinare, per le singole referenze oggetto di controllo, i quantitativi di prodotto non trasformato utilizzando la procedura di seguito riportata:

1. Definire la quantità di prodotto finito e sua ripartizione (Tonn.);
2. Definire la quantità totale del campione e sua ripartizione (Tonn.);
3. Definire la quantità totale di prodotto finito non trasformato e sua ripartizione (tonn.);
4. Definire la quantità totale di materia prima corrispondente e sua ripartizione per prodotto finito (Tonn.);
5. Definire il conseguente scarto espresso in materia prima (Tonn.) e calcolare la percentuale riferita alla quantità totale di materia prima ammessa alla trasformazione.
6. Applicare le sanzioni come segue:
 - a) solo sanzione pecuniaria se lo scarto è uguale o inferiore al 10% ;
 - b) sanzione pecuniaria e ritiro del riconoscimento per una campagna se lo scarto è superiore al 10% e inferiore o uguale al 20%;
 - c) sanzione pecuniaria e ritiro del riconoscimento per due campagne se lo scarto è superiore al 20%.

- b) Prodotto non conforme:

Nel caso in cui i competenti uffici regionali, sulla base dei verbali redatti dall'INCA, constatino l'esistenza di quantitativi di prodotto non conforme, al fine di procedere, secondo quanto stabilito all'art. 35 del Reg. (CE) 1535/2003, all'applicazione di eventuali sanzioni a carico delle industrie di trasformazione, la procedura da seguire è quella indicata nella nota MIPAF prot. n.E/117 del 12/02/2003 e di seguito riportata:

1. Definire la quantità di prodotto finito e sua ripartizione (Tonn.);
2. Definire la quantità totale del campione e sua ripartizione (Tonn.);



3. Definire la quantità totale di prodotto finito non conforme e sua ripartizione (Tonn.);
4. Definire la quantità totale di materia prima corrispondente e sua ripartizione per prodotto finito (Tonn.);
5. Definire il conseguente scarto espresso in materia prima (Tonn.) e calcolare la percentuale riferita alla quantità totale di materia prima ammessa alla trasformazione.
6. Applicare le sanzioni come segue:
 - a) solo sanzione pecuniaria se lo scarto è uguale o maggiore a 8,1% e inferiore o uguale a 18%;
 - b) sanzione pecuniaria e ritiro del riconoscimento per una campagna se lo scarto è superiore al 18% e inferiore o uguale al 28%;
 - c) sanzione pecuniaria e ritiro del riconoscimento per due campagne se lo scarto è superiore al 28%.

Ai fini dell'applicazione dei provvedimenti sanzionatori quantitativi di prodotti finiti non conformi ai requisiti minimi di qualità, al di là di una franchigia dell'8%, sono assimilabili a quantitativi non trasformati.

- **Controlli amministrativi e contabili su almeno il 10% dei versamenti dei prezzi previsti all'art. 22, paragrafo 1 (Reg. CE 1535/2003, art. 31, paragrafo 2, lettera c).**

Gli esiti di tali controlli vengono trasmessi ad AGREA, accompagnati da apposita relazione, con particolare riferimento alle anomalie eventualmente rilevate.

Nel caso si riscontrino irregolarità, anomalie o altri elementi di rischio, nel rispetto di quanto indicato all'art. 28, paragrafo 3 del Reg. CE 1535/2003, la percentuale di controllo viene aumentata almeno fino al 20%.

6.4 Attività: Esecuzione controlli fisici e contabili sulla reale consistenza delle scorte.

Scadenza: 14/06/2006

Ente delegato: Province (con il coordinamento della Regione)

Modalità operative: Per ogni stabilimento di trasformazione, su coordinamento del Servizio Produzioni Vegetali della Regione Emilia – Romagna, le Province eseguono:

- controlli fisici e contabili sulla reale consistenza delle scorte esistenti, che riguardino almeno un volta l'anno la totalità delle giacenze di prodotti finiti, per verificare la concordanza con i prodotti finiti fabbricati, acquistati e venduti (Reg. CE 1535/2003, art. 31, paragrafo 2, lettera d).
- controllo della chiusura contabile delle scorte mediante l'esplicitazione dell'equazione:

scorte finali = scorte iniziali + prodotti finiti ottenuti + acquisti – vendite;

Per le imprese che sono state riconosciute da poco, nel corso del primo anno il suddetto controllo deve essere effettuato almeno due volte.

Inoltre, i controlli mirano a verificare la corrispondenza fra:

- i quantitativi di materia prima ricevuti dall'industria, i quantitativi di prodotti finiti fabbricati, acquistati e o in giacenza, dall'altro;
- le fatture di acquisto e di vendita dei prodotti finiti;
- la contabilità imposta dalla normativa nazionale ai trasformatori.

Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura
per l'Emilia-Romagna



Gli esiti di tali controlli vengono inseriti nel sistema informatico predisposto da AGREA e sono successivamente scaricati per la trasmissione, su supporto magnetico o con altra modalità telematica, all'AGEA, relazionando sulle anomalie eventualmente rilevate.

6.5 Attività: Trasmissione dati alla U.E.

Scadenza: 15 aprile per le pesche

15 maggio per le pere

Ente responsabile: AGREA

Modalità operative: I dati sui prodotti finiti e sulle giacenze saranno trasmessi al MiPAF tramite AGEA Coordinamento, in tempi compatibili per il successivo inoltro alla Commissione (art. 39, paragr. 2 del Reg. CE 1535/2003)

6.6 Attività: Relazione sui controlli effettuati durante la campagna in corso, art. 39, paragrafo 3 del Reg. (CE) 1535/2003.

Scadenza: 31/07/2006

Ente delegato: AGREA/ Regione

Modalità operative: il regolamento comunitario 1535/2003 prevede, all'articolo 39 paragrafo 3 che ogni stato membro notifichi alla Commissione entro il 30 settembre, una relazione generale sui controlli effettuati durante la campagna precedente, da cui si evinca, in particolare, per ogni tipo di controllo effettuato:

- se previsto, il metodo utilizzato per il campionamento;
- il numero dei controlli effettuati in termini di industrie, aziende, produttori, prodotto ecc..;
- gli esiti dei controlli per categoria di constatazione;
- il documento descrittivo dei provvedimenti adottati nei casi di controlli con esiti negativi o parzialmente negativi.

Inoltre, al fine di fornire alla Commissione una relazione unica e omogenea a livello di stato membro, è necessario che,

alla suddetta relazione vengano allegate almeno le seguenti informazioni:

Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura
per l'Emilia-Romagna



Controlli fisici dei quantitativi consegnati

OP	N° contratti	Quantita tivo contratt ato totale	Quantita tivo controll ato	Quantita tivo accertat o	Quantita tivo risponde nte ai requisit i qualitat ivi
OP 1					
OP 2					
..... .					
..... .					
OP n					
TOTALE					

Lo schema deve essere predisposto dalla Regione per ciascuno dei prodotti freschi beneficiari dell'aiuto.

Controlli amministrativi e contabili sul 5% dei produttori

(Reg. CE 1535/2003 art. 31 punto 1, paragrafo b)

E' necessario che vengano forniti i dati, relativi ai controlli effettuati.

Controlli amministrativi e contabili sul 100% delle OP

(Reg. CE 1535/2003 art. 31 punto 1, paragrafo c)

E' necessario che vengano forniti i dati, relativi ai controlli effettuati.

Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura
per l'Emilia-Romagna



Controlli fisici e/o contabili sul 5% dei prodotti finiti

(Reg. CE 1535/2003 art. 31 punto 2, paragrafo b)

Industrie	Quantitativo totale prodotti finiti ottenuti	Quantitativo prodotti finiti controllati	Quantitativo della materia prima utilizzata per i prodotti controllati	Resa della materia prima
Industria 1				
Industria 2				
.....				
.....				
Industria n				
TOTALE				

Lo schema deve essere predisposto per ciascuno dei prodotti finiti, distinti tra quelli ottenuti nel quadro dei contratti e al di fuori dei contratti, da parte delle regioni dove ha sede l'industria di trasformazione e relativamente a contratti con OP dell'Emilia - Romagna.

Controlli fisici e contabili sulle scorte

(Reg. CE 1535/2003 art. 31 punto 2, paragrafo d)

Industrie	Giacenza iniziale	Entrate (Produzione+Acq uisti)	Uscite (vendite)	Giacenza finale
Industria 1				
Industria 2				
.....				
.....				
Industria n				

Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura
per l'Emilia-Romagna



TOTALE				
--------	--	--	--	--

Gli schemi relativi ai controlli fisici e contabili su scorte e prodotti finiti devono essere predisposti da parte della Regione dove ha sede l'industria di trasformazione e relativamente a contratti con OP dell'Emilia - Romagna.

La relazione deve essere inviata ad AGREA sia su supporto cartaceo che magnetico.

LIBRERIE CONVENZIONATE PER LA VENDITA AL PUBBLICO

Edicola del Comunale S.n.c. – Via Zamboni n. 26 – 40127 Bologna
Libreria di Palazzo Monsignani S.r.l. – Via Emilia n. 71/3 – 40026 Imola (BO)
Libreria del professionista – Via XXII Giugno n. 3 – 47900 Rimini
Libreria Universitaria & Giuridica – Via del Lazzaretto n. 51 – 47100 Forlì
Nuova Tipografia Delmaino S.n.c. – Via IV Novembre n. 160 – 29100 Piacenza

Libreria Bettini S.n.c. – Via Vescovado n. 5 – 47023 Cesena
Libreria Incontri – Piazza Libertà n. 29 – 41049 Sassuolo (MO)
Libreria Feltrinelli – Via Repubblica n. 2 – 43100 Parma
Edicola Libreria Cavalieri – Piazza Mazzini n. 1/A – 44011 Argenta (FE)

A partire dall'1 gennaio 1996 tutti i Bollettini Ufficiali sono consultabili gratuitamente collegandosi al sito Internet della Regione Emilia-Romagna <http://www.regione.emilia-romagna.it/>

MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DI ATTI

Le modalità per la pubblicazione degli atti per i quali è previsto il pagamento sono:

- Euro 2,07 per ogni riga di titolo in grassetto o in maiuscolo
- Euro 0,77 per ogni riga o frazione di riga (intendendo per riga la somma di n. 65 battute dattiloscritte)

gli Enti e le Amministrazioni interessati dovranno effettuare il versamento sul **c/c postale n. 239400** intestato al Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna – Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna e unire la ricevuta dell'avvenuto pagamento al testo del quale viene richiesta la pubblicazione.

Avvertenza – L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nel provvedimento inviato per la pubblicazione al Bollettino Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nel Bollettino Ufficiale.

Il Bollettino Ufficiale si divide in 3 parti:

– Nella parte prima sono pubblicate: leggi e regolamenti della Regione Emilia-Romagna; circolari esplicative delle leggi regionali, nonché atti di organi della Regione contenenti indirizzi interessanti, con carattere di generalità, amministrazioni pubbliche, privati, categorie e soggetti; richieste di referendum regionali e proclamazione dei relativi risultati; dispositivi delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relativi a leggi della Regione Emilia-Romagna, a conflitti di attribuzione aventi come parte la Regione stessa, nonché ordinanze con cui organi giurisdizionali abbiano sollevato questioni di legittimità costituzionale di leggi regionali. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 18,08.**

– Nella parte seconda sono pubblicati: deliberazioni del Consiglio e della Giunta regionale (ove espressamente previsto da legge o da regolamento regionale); decreti del Presidente della Giunta regionale, atti di Enti locali, di enti pubblici e di altri enti o organi; su specifica determinazione del Presidente della Giunta regionale ovvero su deliberazione del Consiglio regionale, atti di organi statali che abbiano rilevanza per la Regione Emilia-Romagna, nonché comunicati o informazioni sull'attività degli organi regionali od ogni altro atto di cui sia prescritta in generale la pubblicazione. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 33,57.**

– Nella parte terza sono pubblicati: annunci legali; avvisi di pubblici concorsi; atti che possono essere pubblicati su determinazione del Presidente della Giunta regionale, a richiesta di enti o amministrazioni interessate; altri atti di particolare rilievo la cui pubblicazione non sia prescritta da legge o regolamento regionale. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 20,66.**

L'abbonamento annuale cumulativo al Bollettino Ufficiale è fissato in Euro 72,30 - Il prezzo di ogni singolo Bollettino è fissato in Euro 0,41) per 16 pagine o frazione di sedicesimo.

L'abbonamento si effettua esclusivamente a mezzo di versamento sul c/c postale n. 239400 intestato a Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna) – Si declina ogni responsabilità derivante da disguidi e ritardi postali. Copie del Bollettino Ufficiale potranno comunque essere richieste avvalendosi del citato c/c postale.

La data di scadenza dell'abbonamento è riportata nel talloncino dell'indirizzo di spedizione. Al fine di evitare interruzioni nell'invio delle copie del Bollettino Ufficiale si consiglia di provvedere al rinnovo dell'abbonamento, effettuando il versamento del relativo importo, un mese prima della sua scadenza.

In caso di mancata consegna inviare a Ufficio BO-CMP per la restituzione al mittente che si impegna a versare la dovuta tassa.